SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA -

(N. 1198)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MARGHERITI, DE TOFFOL, CARMENO, CASCIA, COMASTRI, GIOINO e GUARASCIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 1985

Norme per la formazione e lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice

Onorevoli Senatori. — È intendimento del presente disegno di legge favorire l'accesso alla terra da parte di chi la lavora. È questa non solo una aspirazione secolare dei coltivatori, ma, in molti casi, si tratta dell'unica strada percorribile per assicurare la terra ai coltivatori e la permanenza o il ritorno dei giovani nelle campagne.

Dati significativi della spinta alla terra si evincono dalla relazione allegata al preventivo per l'esercizio 1985 della cassa per la proprietà contadina.

Al 31 dicembre 1984 giacevano presso la cassa 1328 richieste di interventi da parte di singoli coltivatori, di cui 7 del 1980, 10 del 1981, 114 del 1982, 552 del 1983 e 645 del 1984, per un totale di 1328 richieste per 32.351 ettari complessivi ed un costo valutato in 310,593 miliardi, ai quali si devono aggiungere 96 richieste avanzate dalle cooperative per 11.542 ettari e 104,309 miliardi. Il fenomeno di occupazione di terre incolte o malcoltivate da parte di cooperative giovanili che si è verificato in anni recenti è un ulteriore segno di questo grande desiderio di terra.

L'acquisizione in proprietà della terra comporta però costi molto rilevanti per i coltivatori, dato il valore di bene rifugio che la terra è andata acquisendo con il processo inflazionistico e la progressiva perdita di valore della lira, tanto che il suo prezzo non ha più alcun rapporto con la sua produttività. Per questo lo stesso diritto di prelazione risulta in gran parte dei casi vanificato.

Sarebbe utile ripercorrere qui la storia delle leggi che si sono poste l'obiettivo di favorire la formazione della proprietà coltivatrice: l'istituzione della cassa per la formazione della piccola proprietà contadina; il piano verde; la legge n. 590 del 1965 per lo sviluppo della proprietà coltivatrice con la creazione di un fondo di rotazione.

Il dibattito in corso rivela che i giudizi dei partiti democratici e delle organizzazioni contadine su quella politica sono discordi.

La cassa è andata modificando con provvedimenti successivi le sue funzioni e gli ambiti di intervento, ed ha avuto diversi rifinanziamenti.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

(Agricoltura - Codice e legislazione civile)

TX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Si può affermare che la sua azione è stata insufficiente e non in grado di adeguarsi alle necessità dell'agricoltura.

Per ridare slancio ad un intervento pubblico in questo settore occorre correggere l'impostazione, partendo in primo luogo dal principio che la formazione della proprietà coltivatrice è materia che rientra tra quelle trasferite alle regioni dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, articolo 65. A otto anni di distanza il trasferimento è rimasto affermazione di principio, permanendo i poteri di intervento centralizzati nella cassa.

Noi proponiamo perciò la soppressione della cassa, l'affermazione di una coerente scelta in senso regionalista ed il trasferimento alle regioni dei finanziamenti, che soli assicurano possibilità reali di esercizio del potere loro riconosciuto in materia.

Le regioni nella loro autonomia si daranno poi gli strumenti tecnici di intervento, che oggi sono individuabili negli enti di sviluppo, presenti nelle regioni con compiti di natura fondiaria.

Il decentramento regionale può garantire una coerenza tra programmi di sviluppo agricolo e azioni concrete, facendo uscire gli interventi di sostegno alla formazione della proprietà coltivatrice dalla estemporaneità che oggi li caratterizza, concentrando i finanziamenti, sempre insufficienti, nelle zone dove è possibile intravedere una evoluzione strutturale della distribuzione della proprietà che favorisca la formazione di aziende vitali, ponendo fine a *iter* istruttori contraddittori in assenza di certezze di competenze e di sfere decisionali.

Alla cassa vengono riconosciute funzioni transitorie.

Riportando l'ambito delle scelte di intervento alle regioni, è più facile rispondere alle esigenze che oggi si manifestano in materia fondiaria, non solo relative alla formazione di proprietà di nuova costituzione e all'ampliamento di proprietà coltivatrici insufficienti, ma anche alla ricomposizione fondiaria, in relazione ai piani regionali e zonali di sviluppo agricolo. Permanendo l'attuale situazione del mercato fondiario, dove si riscontrano tendenze, specie nelle zone fertili, alla formazione di proprietà non coltivatrici di rilevante ampiezza, e con fini speculativi, questa proposta non è certo sufficiente. È necessaria l'impostazione di un disegno di politica fondiaria di vasto respiro, organica e coerente.

La proposta affronta inoltre il problema urgente della scadenza dei trenta anni di vincolo degli assegnatari nella zone di riforma agraria: ciò potrebbe determinare una nuova concentrazione della proprietà, se gli enti di sviluppo non saranno in grado di intervenire con l'esercizio del diritto di prelazione.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le regioni attuano interventi volti a promuovere e ad agevolare la formazione e lo sviluppo della proprietà coltivatrice, in modo da favorire la costituzione di unità colturali di dimensioni efficienti in rapporto agli obiettivi produttivi, economici e sociali indicati dal piano zonale agricolo o da piani regionali.

Destinatari degli interventi possono essere soltanto:

- 1) coltivatori diretti proprietari, enfiteuti o affittuari;
- 2) mezzadri, coloni, compartecipanti, soccidari:
 - 3) lavoratori manuali della terra;
- 4) laureati o diplomati di qualsiasi scuola di indirizzo agrario o forestale che si dedichino alla diretta coltivazione del fondo e laureati in veterinaria che si dedichino direttamente alla produzione zootecnica;
- 5) cooperative agricole che abbiano almeno la metà dei soci coltivatori manuali della terra:
- 6) cooperative agricole giovanili che abbiano almeno i due terzi dei soci di età inferiore ai 35 anni.

Art. 2.

Le funzioni attualmente esercitate dalla cassa per la formazione della proprietà contadina sono trasferite alle regioni.

La cassa provvede altresì alla definizione dei procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Alla liquidazione ed al trattamento del personale si provvede secondo le norme con-

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tenute nell'articolo 2 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 3.

Ai fini di agevolare l'accesso al credito relativo alle operazioni di acquisto della proprietà coltivatrice, le regioni determinato i tassi agevolati applicabili purchè in misura pari o superiore ai limiti minimi stabiliti ai sensi dell'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e comunque non superiore ai tassi massimi fissati con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Le regioni provvedono, altresì, a stipulare apposite convenzioni con gli istituti che esercitano il credito agrario, con le quali deve essere tra l'altro disciplinata la decadenza delle agevolazioni in caso di alienazione della proprietà e nel caso di cessazione dell'appartenenza alle categorie indicate all'articolo 1, secondo comma.

Art. 4.

Gli atti di traslazione a titolo oneroso effettuati ai sensi della presente legge dalle regioni o da enti da esse delegati sono esentati da qualsiasi imposta.

Art. 5.

I fondi acquistati con le agevolazioni creditizie previste dalla presente legge sono soggetti per venti anni a vincolo di indivisibilità. Rimane fermo quanto stabilito dall'articolo 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817.

Art. 6.

Nelle alienazioni a titolo oneroso di fondi acquisiti con agevolazioni regionali la regione o, per essa, gli enti delegati agli inter-

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

terventi di cui all'articolo 1 hanno diritto di prelazione, subordinatamente ai diritti di prelazione previsti dall'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, dagli articoli 7 e 16 della legge 14 agosto 1971, n. 817, e dalla legge 10 maggio 1976, n. 265. L'esercizio della prelazione è regolato dalle norme previste dalle leggi suddette, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 7.

Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge il fondo di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è incrementato, per il periodo 1985-2001, di una somma pari a lire 150 miliardi annue.

Nel suddetto fondo confluiscono altresì le disponibilità finanziarie provenienti dalle operazioni di liquidazione effettuate ai sensi dell'articolo 2.